

## Elude il fisco l'ortopedico che trasferisce i compensi alla società

Interposta la società utilizzata dall'ortopedico. Elude il fisco il medico che le trasferisce i compensi professionali percepiti per gli interventi chirurgici che ha eseguito. Lo afferma l'ordinanza n. 1401/2024 della Corte di cassazione civile, nell'accogliere il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Ctr Lazio n. 5418/2016, la quale aveva rigettato l'appello dell'ufficio. Il contenzioso era nato con la notificazione al contribuente di maggiori redditi ai fini Irpef e Irap per l'an-

no di imposta 2007, ritenendo che egli si fosse avvalso di un soggetto fittiziamente interposto ex art. 37 dpr n. 600/73. Già l'ufficio aveva osservato nell'appello che la ripresa fosse stata provata, supportata anche dalle operazioni bancarie accertate sul suo conto corrente, con riguardo agli interventi chirurgici eseguiti presso una casa di cura e che molti altri indici presuntivi dell'interposizione fittizia erano stati indicati nel Pvc debitamente notificatogli. E i giudici di legittimità danno ragione all'uf-

ficio ricorrente, ricordando che "l'oggetto della prova incombente sull'Amministrazione finanziaria non attiene agli elementi costitutivi dell'interposizione; quel che rileva è che il soggetto nei confronti del quale è rivolto l'accertamento sia l'effettivo possessore del reddito per interposta persona". Infatti ciò che rileva ai fini tributari è che l'interponente disponga in effetti delle risorse del soggetto interposto come se ne fosse il proprietario (uti dominus). E di nessun rilievo è la consulenza tecnica

di parte prodotta dall'appellato nel giudizio di fronte alla Ctr, e da quest'ultima apprezzata in quanto in essa si è omesso "di procedere ad un adeguato raffronto critico di quanto ivi riportato con gli elementi presuntivi adottati dal Fisco e puntualmente indicati nell'atto impositivo".

Emilio de Santis

**IO ONLINE** Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

Per la Corte di cassazione in questi casi non rileva l'omessa vigilanza sul professionista

# Evasione, imprenditore salvo

## Basta incaricare lo studio di presentare la dichiarazione

DI DEBORA ALBERICI\*

Dev'essere assolto dall'evasione fiscale l'imprenditore che ha affidato a un commercialista la presentazione della dichiarazione dei redditi: in questi casi non rileva l'omessa vigilanza sul professionista. E quanto affermato dalla Corte di cassazione penale, terza sezione, con la sentenza numero 6820 del 15 febbraio 2024, che ha accolto il ricorso di un manager, annullando con rinvio la sua condanna.

L'uomo era stato accusato di non aver presentato, per conto della sua azienda, la dichiarazione dei redditi. Lui si era difeso sostenendo che aveva dato formale incarico a un professionista ma il Tribunale, con decisione condivisa dalla Corte d'Appello di Perugia, aveva confermato la responsabilità penale.

Ora il ricorso in Cassazione: la tesi con la quale la difesa del manager ha tentato di smontare l'impianto accusatorio ha fatto breccia presso gli Ermellini che hanno annullato la condanna.

In particolare, ad avviso del legale, dopo aver riportato la motivazione della sentenza del Tribunale di Avezzano sul dolo specifico, ha lamentato che la Corte territoriale non avrebbe risposto al motivo di appello sull'avvenuto deposito della comunicazione annuale dei dati Iva, che dimostrerebbe l'assenza del dolo specifico.

La terza sezione penale ha accolto mettendo nero su bianco che in tema di reati tributari, l'affidamento a un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, dlgs 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero

per l'atteggiamento antidoloso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.

In sostanza l'accusa avrebbe dovuto dimostrare che vi era un accordo preordinato fra imprenditore e professionista volto all'evasione fiscale: avrebbe dovuto dimostrare il dolo del manager. Questa prova è mancata nel caso sottoposto all'esame della Corte. Ora la causa tornerà a Perugia dove un nuovo collegio dovrà annullare o comunque celebrare l'appello bis.

Di diverso avviso la Procura del Palazzaccio che aveva invece chiesto la conferma della condanna.

\*cassazione.net

**IO ONLINE** Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

## Italia-Usa, rinnovata la tregua sulla web tax

Italia e Stati Uniti hanno firmato un nuovo accordo per la proroga della tregua sulla web tax, l'imposta italiana del 3% applicata sul fatturato dei giganti del tech. In un comunicato pubblicato ieri dal governo di Washington, si posticipa al 30 giugno 2024 la data di scadenza dell'accordo congiunto siglato anche con Austria, Francia, Spagna e Regno Unito firmato nell'ottobre del 2021 (si veda *ItaliaOggi* del 22/10/2021). L'accordo prevede i termini transitori per il passaggio dalle attuali web tax nazionali verso la nuova soluzione Ocse che permetterà di tassare i giganti del digitale attraverso principi comuni. Tuttavia, visti i ritardi nella definizione dei dettagli tecnici del primo pilastro della riforma Ocse del fisco internazionale, proprio a causa degli Stati Uniti, si è resa necessaria una proroga per evitare eventuali e prevedibili guerre commerciali.

"Alla luce del calendario rivisto per l'adozione e la firma della Convenzione multilaterale del primo pilastro, i partecipanti hanno deciso di estendere il compromesso politico stabilito nella dichiarazione congiunta del 21 ottobre fino al 30 giugno 2024", si legge nella dichiarazione congiunta aggiornata. Il 18 dicembre 2023, l'Ocse aveva rilasciato una dichiarazione "in cui chiedeva la finalizzazione del testo della convenzione multilaterale del primo pilastro entro la fine di marzo 2024 con l'obiettivo di tenere una cerimonia di firma entro la fine di giugno 2024". L'annuncio di ieri segna quindi un punto di svolta anche nei negoziati Ocse sul primo pilastro per le nuove regole della tassazione internazionale dei giganti del tech: o verrà presa una decisione multilaterale o si aprirà un vuoto regolamentare che causerà nuova instabilità.

Secondo l'accordo del 2021 tra Italia e Usa, le web tax saranno in vigore fino a quando sarà efficace il primo pilastro e sarà offerto un credito fiscale per rimborsare l'ammontare della tassa raccolta in eccesso se l'accordo Ocse fosse stato implementato prima. Gli Stati Uniti, da parte loro, hanno accettato di abbandonare i dazi di ritorsione che avevano emanato e temporaneamente sospeso contro i cinque paesi.

Come riportato da *ItaliaOggi* a fine dicembre, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti aveva sottolineato l'urgenza di prorogare la tassa sul fatturato dei giganti del digitale, vista l'incapacità degli Stati Uniti di implementare l'accordo Ocse a due pilastri deciso nell'ottobre 2021.

A marzo 2021, gli Stati Uniti avevano minacciato dazi del 25% sui prodotti del fashion Made in Italy per un ammontare di 120 milioni di euro. In un elenco dettagliato, si menzionavano ritorsioni su abbigliamento, borse, scarpe e accessori. Ma erano in pericolo anche profumi, occhiali e lenti, caviale e acciughe.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

## CRESCIE IL SETTORE DEI GIOCHI E COSÌ ANCHE I CONTROLLI

Nel settore dei giochi aumentano i controlli, nel 2022 sono stati quasi 29 mila, circa il 23% in più rispetto all'anno precedente. Ma a crescere sono state anche le entrate nelle casse dello Stato, che con un +33% hanno raggiunto gli 11 miliardi e la spesa dei giocatori (20 mld, +31%).

La Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocatione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze presentata alla camera dal ministro Giancarlo Giorgetti, riporta gli esiti di efficacia istituzionale per il biennio 2021/2022.

Per quanto riguarda l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il settore dei giochi il numero di controlli complessivi ammonta a 28.944 controlli. Il dato risulta essere in crescita considerando che l'anno precedente, il 2021, i controlli erano stati 23.562. "Nel settore dei giochi" si legge nella nota "l'Agenzia ha ulterior-

mente sviluppato il sistema di monitoraggio dell'offerta di gioco legale attraverso l'integrazione con i sistemi delle altre Autorità coinvolte". Inoltre il Mef spiega che: "L'obiettivo è quello di verificare l'andamento dei volumi di gioco e la relativa distribuzione sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti dal disturbo da gioco d'azzardo". Il gioco nel 2022 ha contribuito ad un gettito erariale di 11,2 miliardi di euro (+33%), mentre la spesa dei giocatori ha raggiunto i 20,3 miliardi di euro (+31% rispetto ai 15,5 miliardi del 2021). Inoltre l'aumento del gettito da gioco si sta rilevando un elemento d'esame da parte delle commissioni che stanno redigendo il parere il merito al dlgs sulla rifiora del gioco online, così come la questione del gioco patologico.

Maria Mantero

© Riproduzione riservata